



RIFERIMENTI

- Art. 38, DL n. 19/2024
- Art. 1, commi da 427 a 429 e da 445 a 448, Legge n. 207/2024
- L. 30 dicembre 2023 n. 213, all'ar. 1, co. da 101 a 111
- DL n. 39/2025
- Decreto attuativo n. 18/2025 MEF

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

Il credito d'imposta "**Transizione 5.0**" previsto dall'art. 38, DL n. 19/2024:

- **spetta alle imprese** che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%-5%. Il beneficio è riconosciuto anche per: gli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- **le spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- **è riconosciuto in misura differenziata** a seconda dell'importo dell'investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.

Al fine di usufruire del **beneficio l'impresa** deve presentare al GSE, in via telematica, 3 distinte comunicazioni (preventiva, di conferma e di completamento) nonché una certificazione ex ante ed ex post redatta da un valutatore indipendente.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 decorsi **10 giorni** dalla comunicazione del GSE dell'ammontare spettante.

In merito all'agevolazione in esame:

- il MiMit, con il **Decreto 24.7.2024** ha definito le relative modalità attuative e con il Decreto 6.8.2024 ha reso nota l'apertura della piattaforma per la presentazione della comunicazione preventiva / comunicazione di conferma;
- con la **Circolare 16.8.2024, n. 25877**, lo stesso Ministero ha fornito "chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa".

LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2025

Con la Legge n. 207/2024 il Legislatore ha disposto:

- il riconoscimento del credito d'imposta, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- l'applicazione di un'aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici);

- l'eliminazione del divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno" / ZLS e la rimozione del vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. Di conseguenza è consentito il cumulo con ulteriori agevolazioni, comprese quelle finanziate con fondi europei, a condizione che non siano coperte le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- per gli investimenti comprendenti moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, la revisione delle maggiorazioni, con applicazione dell'aliquota rispettivamente del 130%, 140% e 150%.

Inoltre, come evidenziato dal MiMiT sul proprio sito Internet, **"sono state introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali"**. In particolare:

- **per la sostituzione di macchinari per i quali è terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento**, è prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici (3% - 5%), ferma restando la possibilità di dimostrare un contributo superiore al risparmio energetico;
- **per i beni acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo**, è riconosciuto automaticamente l'efficientamento energetico con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici (3% - 5%).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI E MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO

VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ / PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Come sopra accennato, il credito d'imposta "Transizione 5.0" spetta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025. Al fine di individuare il momento di effettuazione, con riferimento agli investimenti in beni mobili, come confermato dal GSE, "l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza" di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR e pertanto rileva la data di consegna / spedizione o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo / costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Non assumono rilevanza a tal fine le clausole di riserva della proprietà.

VALIDITÀ PERIZIE / ATTESTAZIONI ACQUISITE PER IL CREDITO "INDUSTRIA 4.0"

Qualora l'impresa intenda usufruire del credito d'imposta "Transizione 5.0" in luogo del credito d'imposta "Industria 4.0", al fine di verificare che le caratteristiche tecniche dei beni sono tali da ricomprenderli nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), è possibile utilizzare l'attestazione / perizia / dichiarazione del legale rappresentante già acquisita per l'accesso al credito d'imposta "Industria 4.0".

Come evidenziato dal GSE, "resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni".

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con il nuovo comma 9-bis del citato art. 38 il Legislatore ha previsto una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese per la verifica della riduzione dei consumi energetici in caso di sostituzione di un bene **"obsoleto"** (interamente ammortizzato **da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio) con un nuovo bene, caratterizzato da un miglioramento dell'efficienza energetica, avente "caratteristiche tecnologiche analoghe". In tal caso, il contributo al risparmio energetico è sempre considerato pari al **3%-5%**, ferma restando la possibilità di dimostrare un contributo in misura superiore.

Come evidenziato dal GSE, tale disposizione

"inserita dalla [Legge n. 207/2024 - Finanziaria 2025] introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio".

In merito lo stesso GSE ha chiarito che:

- le **"caratteristiche tecnologiche analoghe"** sono rappresentate dalla capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione / creazione di valore simili a quelle del bene sostituito, anche tramite tecnologie più avanzate. Va inoltre considerato che non sono previsti vincoli di dimensione / potenza / altre caratteristiche tecniche tra il bene sostituito e il nuovo bene e non è richiesta la rottamazione del bene obsoleto sostituito;
- il **miglioramento dell'efficienza energetica** può essere dimostrata tramite *"evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti"*, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale;
- per verificare se il bene sostituito sia **interamente ammortizzato da almeno 24 mesi**. Va tenuto conto della relativa vita utile, *"rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile"*;
- **non** assume rilevanza la **rivalutazione contabile** del bene.

CUMULABILITÀ CREDITO D'IMPOSTA

Per espressa previsione dell'art. 11, DM 24.7.2024, il credito d'imposta in esame è **cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non tassazione ai fini IRPEF / IRES / IRAP, **non comporti il superamento del costo sostenuto**.

In merito il GSE ha precisato che, ad esempio, se l'impresa ha usufruito di un'agevolazione con un'intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta "Transizione 5.0" spetta sul restante 40% dei costi.

Come sopra accennato, la Legge n. 207/2024 ha **ampliato la cumulabilità** del credito d'imposta in esame con le seguenti agevolazioni, aventi ad oggetto i medesimi costi:

- credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" di cui all'art. 16, DL n. 124/2023;
- credito d'imposta "ZES Unica Mezzogiorno" con riferimento alle imprese del settore agricolo / della pesca / acquacoltura di cui all'art. 16-bis, DL n. 124/2023;
- credito d'imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'art. 13, DL n. 60/2024;
- ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi / strumenti dell'UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Resta confermata:

- la **cumulabilità** con i **Certificati Bianchi**, trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, DL n. 124/2023. La cumulabilità è consentita nei limiti previsti dalla normativa UE e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura ed il **Conto termico**;
- la **non cumulabilità**, relativamente ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali **"Industria 4.0"**.

POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI OBBLIGATORIE PER LE IMPRESE

Al fine di proteggere le imprese italiane dai danni causati da eventi naturali catastrofici, il decreto attuativo n. 18/2025 del Ministero dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 14 marzo 2025, ha definito i dettagli operativi per l'implementazione dell'obbligo assicurativo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Tale obbligo riguarda la stipula di una **polizza assicurativa contro eventi catastrofici** (terremoti, alluvioni, frane etc.) e riguarda **tutti i beni immobili utilizzati nell'esercizio di attività di impresa**.

Sono obbligati gli imprenditori che esercitano:

- 1) attività industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) attività di trasporto via terra, acqua o aria;
- 4) attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

L'obbligo di assicurazione si estende anche alle società tra professionisti.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i **privati**, **gli imprenditori agricoli** e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

L'obbligo riguarda le imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

QUALI SONO GLI EVENTI CLIMATICI CATASTROFALI

Rientrano in tale definizione le seguenti calamità naturali:

a) **alluvione, inondazione ed esondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

b) **sisma**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) **frana**: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche e immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie.

QUALI SONO IL DANNO INDENNIZZABILE E LO "SCOPERTO"

Per la **fascia fino a trenta milioni** di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno "scoperto" che rimane a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la **fascia superiore a trenta milioni** di euro di somma assicurata (ovvero per le grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

QUALI SONO I LIMITI DI INDENNIZZO

Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

- **per la fascia fino a un milione di euro di somma assicurata** trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- **per la fascia da un milione a trenta milioni di euro di somma assicurata** trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la **fascia superiore a trenta milioni di euro di somma assicurata** ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i **terreni** la copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

I **contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva** anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

COME SI CALCOLA IL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo verrà calcolato in **misura proporzionale** al rischio ed in particolare in base a:

- **localizzazione e vulnerabilità** dei beni;
- **dati storici e modelli predittivi** che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- **misure preventive** adottate dall'impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA

In caso di **inadempimento**, le imprese che non si adegueranno stipulando una polizza, non sono soggette a **sanzioni** dirette, ma **indirette**. In base all'art. 1 co. 102 della Legge n. 213/2023, si dovrà tenere conto dell'inadempimento dell'obbligo nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. Quindi, di fatto, non sono previste sanzioni ma limitazioni all'accesso ad agevolazioni e incentivi pubblici. Nello specifico, le aziende senza copertura assicurativa non potranno accedere ad incentivi, contributi statali e garanzie pubbliche, come quelle offerte dal Fondo PMI; le banche potrebbero rifiutare finanziamenti o richiedere coperture aggiuntive.

AGGIORNAMENTO DEI TERMINI DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO

L'art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, aveva introdotto l'obbligo di stipula per le **imprese** entro il 31.12.2024. Con l'art. 13, comma 1, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il Legislatore aveva **prorogato al 31.3.2025** (31.12.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura) tale obbligo. Con il Decreto n. 18/2025 il MEF ha disciplinato le modalità attuative/operative degli **schemi di assicurazione dei rischi catastrofali**. Nell'ambito del DL n. 39/2025, pubblicato sulla G.U. 31.3.2025, n. 75, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", il Legislatore ha concesso la **proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali** (e delle relative conseguenze in caso di inadempienza), differenziandola in base alla dimensione dell'impresa.

In particolare, l'art. 1 del citato Decreto ha previsto il **differimento dell'obbligo**:

- **all'1.10.2025** per le **Medie** imprese;
- **al 31.12.2025** per le **Piccole / Micro** imprese.

Per le **Grandi** imprese il termine rimane fissato al 31.3.2025. Per queste ultime è stato comunque previsto un periodo di 90 giorni, ossia fino al 30.6.2025, durante il quale non trova applicazione la disposizione contenuta nel citato comma 102, ai sensi della quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi, sovvenzioni/agevolazioni pubbliche.

Per individuare la dimensione dell'impresa va fatto riferimento alla Direttiva UE n. 2023/2775 che prevede la rilevanza di 3 specifici elementi, ossia: a) numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio; b) ricavi netti delle vendite/prestazioni; c) totale dello Stato patrimoniale. A tal fine è considerata Micro/Piccola/Media l'impresa che alla data di chiusura del bilancio **non supera almeno 2 dei predetti elementi**.

Elementi da considerare	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Numero medio dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Ricavi vendite / prestazioni	Non superiore a € 900.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 50.000.000
Totale Stato patrimoniale	Non superiore a € 450.000	Non superiore a € 5.000.000	Non superiore a € 25.000.000

Lo Studio, insieme al suo Team Fiscale, rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti